

TAR Reggio Calabria 24/04/1997 n. 199
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

L'impresa partecipante a una gara a evidenza pubblica, finalizzata all'aggiudicazione di un appalto di opera pubblica, nei cui confronti sia stata presentata istanza di fallimento, non può per ciò soltanto essere esclusa dal procedimento concorsuale, qualora alla data di aggiudicazione della gara, non sia intervenuto nei suoi confronti alcun formale provvedimento giudiziario accertativo dello stato di insolvenza ai fini della pronuncia di fallimento o di ammissione al concordato preventivo.